

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 13/10/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare di BF della serie Q/P emesso in data 15.04.88, per un importo di lire 2.000.000.

Recatosi presso il competente ufficio per la riscossione, si è visto riconoscere un valore di rimborso ingiustificatamente inferiore a quanto dovuto: l'intermediario, infatti, non avrebbe calcolato il tasso di interesse secondo quanto previsto originariamente a tergo del titolo, ma sulla base dei nuovi rendimenti stabiliti per la serie "Q/P" e non avrebbe riconosciuto dal 20° al 30° anno la somma bimestrale in valore assoluto indicata sui buoni stessi. Richiama numerose pronunce sul tema, quali: Cass., SS.UU., n. 13979/2007; Cass, civ., sentenza n. 4761/2018; Cass, civ., sentenza n. 19002/2017; Collegio di Bari, decisioni n. 17144, 15894; Collegio di Napoli, decisione n. 2123/2019.

Chiede, quindi, il rimborso della somma di euro 9.522,71, corrispondente alla differenza tra il totale dovuto e l'importo effettivamente liquidato dall'intermediario.

Allega diversa giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché numerose decisioni dell'ABF.

Parte resistente afferma che:

- il ricorso è irricevibile e/o inammissibile e/o improcedibile e, in ogni caso, infondato;
- i buoni fruttiferi di cui si discute, sui quali al momento del rilascio sono stati apposti il timbro “Q/P” e quello delle relative condizioni, appartengono alla serie “Q” istituita con D.M. del 13.6.1986; la tabella del Decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con un interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con un interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il Decreto prevede che sul retro del buono sia apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimane invariato poiché rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie “P” non più in emissione);
- il ricorrente era a conoscenza che il buono apparteneva alla serie “Q” per via del timbro presente sul fronte e sul retro del buono, e non può affermarsi che abbia sottoscritto un buono senza conoscerne il rendimento;
- l'intermediario, conformemente alla normativa, ha rilasciato buoni fruttiferi utilizzando i moduli della precedente serie P, apponendovi sul fronte un timbro con la dicitura “Serie Q/P” e sul retro un timbro con la dicitura “Serie Q/P”, nonché la “misura dei nuovi tassi” di interesse, come indicati nella tabella allegata al D.M. 13.6.1986;
- la correttezza del comportamento dell'intermediario è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze con la recente nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768, nella quale si ritiene che sarebbe “*aberrante*” la soluzione per cui su uno stesso buono gli interessi possano “*venir calcolati con riferimento a due serie diverse*”;
- come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 3963 del 11.2.2019, il titolare del buono appartenente alla serie “Q/P” avrebbe dovuto conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.6.1986, secondo cui al risparmiatore, per il terzo decennio, verrebbe corrisposto un importo bimestrale quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto dal buono della serie di cui si tratta;
- la domanda è infondata, perché tutte le originarie indicazioni dei rendimenti stampati sul retro del buono (per la serie “P”) sono state sostituite dai nuovi rendimenti relativi alla serie “Q” (si vedano: Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 5025/2019 e Giudice di Pace di Bergamo, sentenza n. 311/18 del 30.4.2016);
- l'ABF, in numerose decisioni di accoglimento della domanda di riconoscimento di rendimenti – per il periodo dal 21° al 30° anno – coincidenti con quelli originariamente stampati sui buoni, afferma che l'intermediario ha suscitato un falso affidamento nel ricorrente, e di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non possa ammettersi la possibilità di una eterointegrazione del contratto sulla base del DM 13.6.1986;
- l'interpretazione fornita dai Collegi ABF non tiene in debito conto quanto previsto dal D.M. 13.6.1986 in merito alle informazioni da riportare sui “vecchi” buoni e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso d'interesse e valore puntuale di rimborso: infatti, il decreto stabilisce che venga apposto un timbro che riporti i nuovi tassi e non anche i nuovi importi da rimborsare;

- la Suprema Corte afferma costantemente (Cass. SS. UU. n. 3963/19; Cass. SS. UU. n. 13979/2007; Cass. n. 27809/2005.) che i buoni fruttiferi non sono titoli di credito, ma titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.. Ne consegue, pertanto, che ai buoni non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito;
- non può applicarsi al caso in esame il principio del legittimo affidamento, in quanto il titolare del buono conosceva tutti i tassi di rendimento stabiliti dal Decreto Ministeriale o, comunque, avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019);
- Il Tribunale di Bologna, sez. IV, ord. del 12.4.2019 ha stabilito che la tabella riportata a tergo sui buoni deve ritenersi integrata con quella allegata al Decreto nella misura prevista per la serie "Q", e allo stesso modo il Giudice di Pace di Brescia (Sez. I, sent. n. 655/2019 del 10.4.2019), ha ritenuto che l'intestatario è posto nelle condizioni di riconoscere immediatamente la conversione del titolo nella serie "Q/P" indicata sul titolo stesso (cfr. anche Tribunale di Verona, ord. del 8.5.2018);
- il riferimento di taluni Collegi ABF alla sentenza n. 13979 del 15.6.2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione è del tutto fuori luogo. Tale decisione ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa, poiché le SS.UU. si sono pronunciate in relazione all'ipotesi di un buono appartenente ad una serie non più valida, senza che però sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso (concordano sul punto, Corte d'Appello di Milano n. 5025/2019; Tribunale di Catania, ord. del 28.05.2018 e ord. del 30.11.2017; Tribunale di Monza, ord. del 26.10.2017; Tribunale di Termini Imerese, ord. del 14.5.2017; Tribunale di Ancona, sentenza n. 715/2019; Tribunale di Termini Imerese, ord. 3.12.2018; Tribunale di Verona, ord. del 8.5.2018);
- in ogni caso, non potrebbero applicarsi i tassi originari, perché questi si riferiscono ad una serie di buoni non più in vigore (cfr. Corte di Cassazione n. 3963/2019; Collegio ABF di Napoli, decisione n. 7859/2019, e Collegio di Bari, decisione n. 7885/2019. Tale indirizzo risulta seguito da diverse pronunce di merito tra cui: la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 18.6.2019; la sentenza del Tribunale di Monza del 20.6.2019; le sentenze nn. 826/2019, 827/2019, 954/2019, 1393/2019 e 1396/2019 del Tribunale di Bergamo; la sentenza del Tribunale di Mantova del 29.5.2019; la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 52/2019; l'ordinanza del Tribunale di Ivrea del 10.1.2019; la sentenza del Tribunale Bologna del 12.4.2019; la sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 655/2019; la sentenza del Tribunale di Ancona n. 715/2019; la sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 5025/2019);
- con la Sentenza n° 26 del 20 febbraio 2020, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.P.R. del 29 marzo 1973, n. 156, dichiarandola inammissibile, poiché il *denunciato* articolo *introduce una legittima modificazione* che trova il suo naturale ingresso all'interno del contratto di sottoscrizione del buono, mediante una integrazione "*ab externo*" riconducibile all'articolo 1339 c.c.;
- conclusivamente, l'operato dell'intermediario deve ritenersi legittimo.

A supporto della sua posizione, la resistente allega diversa giurisprudenza di merito e di legittimità.

In sede di repliche il ricorrente, nel confermare le proprie richieste, contesta, in primo

luogo, di non aver mai riconosciuto la legittimità delle modifiche apportate sui BF, come afferma invece l'intermediario. Richiama il Collegio di coordinamento, decisione n. 6142/2020, rilevando che tale pronuncia, confermando l'orientamento esistente sul punto, ha affermato che i tassi di interesse vanno applicati secondo quanto indicato nei timbri apposti sui titoli per i primi venti anni, e secondo quanto previsto nel modulo originario per gli ultimi dieci. Sostiene che le controdeduzioni dell'intermediario derivano da una errata interpretazione della normativa di settore. Rileva che il Collegio di Napoli, con decisioni nn. 23849/2019 e 3564/2019 ha affermato che l'art. 5 del DM 13/06/1986 non ha carattere imperativo e non può quindi sostituire i tassi indicati sul BF per il periodo successivo al 20° anno, poiché la dicitura originaria non è stata modificata dal timbro.

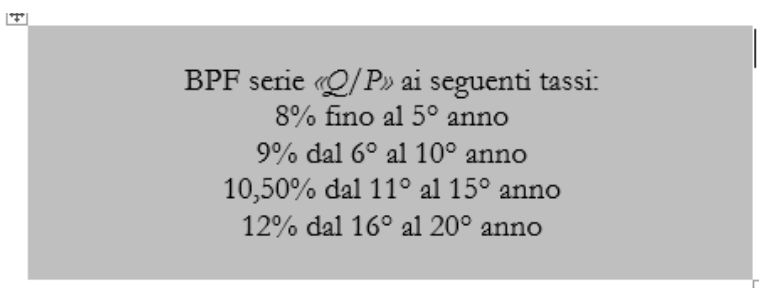
Osserva che la sentenza della Consulta n. 26/2020, che sancisce la legittimità delle modifiche, anche *in peius*, operate con decreto ministeriale sui rendimenti dei buoni, si riferisce a BF emessi prima del citato DM, mentre il titolo oggetto di ricorso è stato emesso successivamente. Aggiunge che le pronunce richiamate *ex adverso* rappresentano un orientamento minoritario o che comunque si riferiscono a casi diversi da quello in esame. Richiama e allega diversa giurisprudenza di merito.

DIRITTO

Il BF oggetto del presente procedimento risulta emesso in data 14.04.88, per un importo di lire 2.000.000.

Si può osservare che:

- a) sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»;
- b) è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci;
- c) sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto il seguente timbro, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni:



BPF serie «Q/P» ai seguenti tassi:
8% fino al 5° anno
9% dal 6° al 10° anno
10,50% dal 11° al 15° anno
12% dal 16° al 20° anno

Si evidenzia che, sia nel reclamo che nella memoria di ricorso, il ricorrente afferma che il titolo oggetto della presente controversia risulta essere stato riscosso per un importo pari a euro 11.470,93.

Si precisa a tale riguardo che non risulta versata in atti la ricevuta di rimborso, bensì la ricevuta del calcolo del valore di rimborso effettuato tramite accesso al sito internet dell'intermediario.

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne la fondatezza della domanda avanzata dai ricorrenti con riguardo a buoni fruttiferi emessi in epoca successiva

all'emanazione del D.M. 13.6.1986, utilizzando i moduli della precedente serie "P" cui sono stati apposti i timbri della serie "Q/P".

Il D.M. 13.6.1986, recante *"Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio"*, agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di *"due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Nel caso specifico, il ricorrente chiede, per i primi 20 anni, l'applicazione dei rendimenti indicati dal timbro "Q/P" apposto sulla cartula, mentre per l'ultima decade, l'applicazione dei tassi previsti originariamente sui buoni e non coperti dai successivi timbri della serie in commento.

Tanto premesso, si rileva che, per quanto riguarda l'applicazione dei rendimenti relativi ai primi 20 anni, per costante orientamento dell'Arbitro, è corretta l'applicazione dei tassi indicati sul timbro, ove leggibile.

Con riguardo al periodo di rendimento successivo al 21° anno, il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".

In motivazione si legge:

"Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e

un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

(...)

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

Per quanto sopra, il ricorso merita accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio -in accoglimento del ricorso -dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI